

DIREZIONE SERVIZI TECNICI
COMMERCIO

**Piano e Regolamento
comunale
per il commercio sulle aree
pubbliche**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15. del
.08/04/2014

**Regolamenti
Comunali**

Indice

OBIETTIVI

- 1 Ricognizione delle aree esistenti destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione di cui alla delibera C.C.le n. 22 del 14.05.2002 e riconoscimento reg.le con decreto n.6 del 16.01.2003;
- 2 Individuazione eventuali aree per svolgimento mercato a merceologia esclusiva
- 3 Nuova individuazione e/o variazione delle aree da destinare a posteggi in concessione(Planimetrie in Allegato A, B100, B101, B102-B107,B103,B108,, e C)
- 4 Posteggi isolati soppressi
- 5 Specificazione delle variazioni di superficie delle aree dei posteggi del mercato di Sarreola e dei posteggi isolati esistenti
- 6 Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante
- 7 Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nei posteggi temporanei
- 8 Durata

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO NEI MERCATI, NEI POSTEGGI ISOLATI E IN FORMA ITINERANTE

CAPITOLO I - COMMERCIO CON POSTEGGIO NEL MERCATO E NEI POSTEGGI ISOLATI

- | | |
|----------------|--|
| Art. 1 | Oggetto |
| Art. 2 | Estremi degli atti formali di istituzione del mercato |
| Art. 3 | Giornate ed orari di svolgimento |
| Art. 4 | Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato e dei posteggi isolati |
| Art. 5 | Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli |
| Art. 6 | Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli |
| Art. 7 | Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita |
| Art. 8 | Descrizione della circolazione pedonale e veicolare |
| Art. 9 | Modalità di tenuta e consultazione della pianta delle assegnazioni delle concessioni |
| Art. 10 | Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie |
| Art. 11 | Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari |
| Art. 12 | Richiamo delle modalità di pagamento dei tributi dovuti per l'occupazione del suolo pubblico e della tariffa asporto rifiuti |
| Art. 13 | Criteri per il rilascio dell'autorizzazione di posteggio |
| Art. 14 | Migliorie nell'ubicazione dei posteggi |
| Art. 15 | Variazioni dei posteggi del mercato e dei posteggi isolati |
| Art. 16 | Definizione di corrette modalità di vendita |
| Art. 17 | Funzionamento del mercato |
| Art. 18 | Richiamo alle modalità di subingresso |
| Art. 19 | Richiamo alle norme igienico – sanitarie per la vendita di generi alimentari |
| Art. 20 | Spostamento del/i posteggio/i per motivi di pubblico interesse |
| Art. 21 | Svolgimento del mercato e altre forme di vendita in giorno festivo |
| Art. 22 | Mercati straordinari |
| Art. 23 | Posteggi isolati |
| Art. 24 | Autorizzazioni temporanee |
| Art. 25 | Durata, revoca, decadenza o sospensione, scadenza e rinuncia dell'atto di concessione |

CAPITOLO II - COMMERCIO ITINERANTE

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| Art. 26 | Zone vietate |
| Art. 28 | Svolgimento del commercio itinerante |

CAPITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28	Sanzioni
Art. 29	Confisca delle attrezzature e della merce
Art. 30	Rinvio a disposizioni di legge
Art. 31	Abrogazione di precedenti disposizioni

PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

L. R. 06 aprile 2001 n. 10 e D.G.R. 2 agosto 2005 n. 2113

OBIETTIVI

1. **Ricognizione** delle aree esistenti destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione, di cui alla delibera C.C.le n. 22 del 14.05.2002 e riconoscimento reg.le con decreto n.6 del 16.01.2003;

Tipologia	Localizzazione	Annualità/Stagionalità/Temporaneità
Mercato: nr. 67 posteggi Nr. 2 riservati ad agricoltori	Sarmeola	Permanenti annuali sabato
1. Isolato	Via A. Rossi – parcheggio strada di scorrimento davanti Cond. Euganeo – mq. 28 settore alimentare spec.”prodotti ittici”	Permanente annuale – venerdì Attualmente in uso a precario
2. Isolato	Via Della Provvidenza angolo via Po – mq. 30 – settore alimentare– spec: “prodotti ittici”.	Permanente annuale mercoledì e venerdì – rilascio di autorizzazioni distinte Attualmente in uso a precario.
3. Isolato	Via Boschetta – vicino monumento dei Caduti – mq. 40– settore alimentare - spec.” frutta e verdura”	Permanente annuale lunedì – mercoledì – venerdì – rilascio di autorizzazioni distinte Attualmente non utilizzato.
4. Isolato	Via A. Rossi/Via della Provvidenza – parcheggio davanti il Cimitero di Rubano/Sarmeola– mq. 30 – settore non alimentare spec. “ fiori e piante”	Permanente annuale Sabato e domenica mattina – rilascio di autorizzazioni distinte
5. Isolato	Via dell’Industria all’incrocio con Via Meucci – mq. 35 settore alimentare – “vendita e somministrazione di alimenti e bevande”	Permanente annuale Dal lunedì al venerdì Attualmente non utilizzato.
6. Isolato	Parcheggio Cond. Domino– mq. 40 – settore alimentare spec. “frutta e verdura”	Stagionale, nei periodi: marzo–aprile, maggio–giugno, luglio–agosto, settembre–ottobre rilascio di autorizzazioni distinte in ogni periodo Attualmente non utilizzato.
7. Isolato – riservato ad imprenditori agricoli	Via. A. Rossi - parcheggio strada di scorrimento Quartiere Eridania – mq. 28 – settore alimentare/non alimentare	Stagionale, nei periodi: marzo–aprile, maggio–giugno, luglio–agosto, settembre–ottobre rilascio di autorizzazioni distinte in ogni periodo Attualmente non utilizzato.

2. **Individuazioni eventuali aree per svolgimento mercati a merceologia esclusiva.**

Non si ritiene, per il momento, di istituire alcun mercato a merceologia esclusiva.

3. Nuova individuazione e/o variazione delle aree da destinare a posteggi in concessione (Planimetrie in Allegato A, B100/B101/ B102-B107/ B103/ B108 ,C)

Tipologia	Localizzazione	Annualità/Stagionalità/ Temporaneità	Variazioni
Mercato: nr. 67 posteggi di cui n. 2 riservati ad agricoltori	Sarmeola	Permanenti annuali sabato	<u>Ampliamento</u> delle dimensioni per i posteggi nr.:30, 47, 52, e 67. <u>Trasferimento ed ampliamento</u> dei posteggi n. 58.59.60.61.62.63.64. 65.66 nell'area di parcheggio di Via della Provvidenza angolo Viale Po come da planimetria allegato A
1. Isolato	Via A. Rossi – parcheggio strada di scorrimento davanti Cond. Euganeo – mq. 50 settore alimentare spec.”prodotti ittici”.	Permanente annuale. - venerdì - mercoledì pomeriggio	<u>Aumento numero dei giorni</u> prevedendo il mercoledì pomeriggio. <u>Trasferimento</u> rispetto alla localizzazione originaria sul lato ovest del parcheggio, per motivi di sicurezza del traffico, come da planimetria allegato B 100. <u>Aumento della superficie</u> da mq. 28 a mq. 50.
2. Isolato –	Via della Provvidenza, angolo Via Po – mq. 50 – settore alimentare – spec. “prodotti ittici”.	Permanente annuale - mercoledì - venerdì	Ampliamento della superficie da mq. 30 (6x5) a mq. 50 (10x5) come da planimetria allegato B 101
3. Isolato – riservato ad imprenditori agricoli	Via Boschetta – vicino monumento dei Caduti – mq. 20– settore alimentare	Permanente annuale - lunedì pomeriggio - venerdì mattina	<u>Riserva a favore di imprese agricole e modificazione dei giorni:</u> lunedì pomeriggio e venerdì mattina <u>Riduzione superficie</u> di vendita da mq. 40 a mq. 20 Planimetria allegato B 102
4. Isolato –	Via Boschetta – vicino monumento dei Caduti – mq. 20– settore alimentare	Permanente annuale - lunedì pomeriggio - venerdì mattina	<u>modificazione dei giorni:</u> lunedì pomeriggio e venerdì mattina <u>Nuovo posteggio</u> Planimetria allegato B 107

5. Isolato	Via Cavallotto – area di parcheggio di fronte civico 09/b – mq. 30- settore alimentare specializzazione “prodotti Ittici”	Permanente annuale Giovedì	<u>Nuovo posteggio</u> nel giorno di giovedì con esclusione del periodo Sagra . Planimetria allegato B 108
6 Isolato	Via A. Rossi/Via della Provvidenza – parcheggio davanti il Cimitero di Rubano/Sarmeola– mq. 30 – settore non alimentare spec. “ fiori e piante”	Permanente annuale - sabato - domenica mattina Rilascio di autorizzazioni distinte	Nessuna. Planimetria allegato B 103

4. Posteggi isolati soppressi

I posteggi indicati con il n. 6 (Parcheggio Cond. Domino), n.7 (Via A..Rossi Quartiere Eridania) e n. 5 (Via Dell'industria incorcio con Via Meucci) nella tabella 1. Ricognizione delle aree esistenti vengono soppressi per mancato utilizzo degli stessiper periodi superiori a 12 mesi.

5. Specificazione delle variazioni di superficie delle aree dei posteggi del mercato di Sarmeola e dei posteggi isolati esistenti .

Mercato di Sarmeola (Planimetria allegato A)

Posteggio	Superficie autorizzata	Ampliamento
Nr. 30	Mq. 40 (8x5)	Mq. 52,50 (10,50x5)
Nr. 47	Mq. 30 (6x5)	Mq. 35 (7x5)
Nr. 52	Mq. 28 (7x4)	Mq. 30 (7,5x4)
Nr. 67	Mq. 32 (8x4)	Mq. 50 (10x5)

Si precisano inoltre le dimensioni dei posteggi che seguono, indicate in misura errata nella planimetria del mercato allegata al precedente piano 2002/2003 : nr. 19 mq. 30 (6x5) e n.50 di mq.32 (8x4).

I posteggi n. ex: 58,59,60,61,62,63,64,65 e 66 vengono trasferiti ed ampliati nella nuova area come rappresentato in planimetria allegato A con i seguenti numeri e superfici:

Posteggio da trasferire	Superf. autorizzata	Posteggio Trasferito	Superficie
n.58	Mq. 32 (8x4)	n.76	Mq.40 (8x5)
n.59	Mq.28 (7x4)	n.68	Mq.40 (8x5)
n.60	mq.28 (7x4)	n.72	mq.40 (8x5)
n.61	Mq.24 (6x4)	n.71	Mq.35 (7x5)
n.62	Mq.28 (7x4)	n.70	Mq.40 (8x5)
n.63	Mq.39 (9,75x4)	n.73	Mq.50 (10x5)
n.64	Mq.28 (7x4)	n.69	Mq.40 (8x5)
n.65	Mq.32 (8x4)	n.75	Mq.45 (9x5)
n.66	Mq.32 (8x4)	n.74	Mq.45 (9x5)

Posteggi Isolati (Planimetrie allegate B100, B101, B 102 e B 107, B 108, B 103, B 105, B 106)

Posteggio	Superficie autorizzata	Ampliamento/Riduzione
Nr.100	Mq. 28 (7x4)	Mq.50 (10x5)
Nr.101	Mq.30 (6x5)	Mq.50 (10x5)
Nr.102	Mq.40 (8x5)	Mq.20 (5x 4)

6. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.

Non viene individuata alcuna area di divieto dell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sul territorio comunale, salvo i limiti previsti dall'art. 27 commi 2 e 3 del regolamento allegato.

7. Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nei posteggi temporanei

Il regolamento allegato al presente atto disciplina l'esercizio dell'attività su aree pubbliche, in osservanza alle norme vigenti.

8. Durata

Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano.

Regolamento
per lo svolgimento del commercio nei
mercati nei posteggi isolati e in forma
itinerante

Regolamento allegato al Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche
L. R. 06 aprile 2001 n. 10 e D.G.R. 2 agosto 2005 n. 2113

CAPITOLO I – COMMERCIO CON POSTEGGIO NEL MERCATO E NEI POSTEGGI ISOLATI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale, secondo quanto previsto dal D.Leg.vo 114 del 31.03.1998, dal D.Leg.vo n. 59/2010, dall'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5.07.2012, dalla L.R. n.10 del 6.4.2001, dagli indirizzi forniti dalla Regione Veneto con DGR 1902/2001 e successive modifiche ed integrazioni, dalla DGR n.1010 del 5.6.2012, nonché , con riferimento ai requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche , dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3.4.2002 e dalla DGR n. 3710 del 10.10.2007.

Art. 2 – Estremi degli atti formali di istituzione del mercato

1. Il mercato settimanale di Sarmeola rientra nella tipologia di “mercato maggiore” ai sensi dell'art. 7 della L.R. 10/2001.
2. E' stato istituito con delibera del Consiglio comunale n. 534 del 21.1.83, esecutiva in data 22.2.83.

Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento del mercato

1. Il mercato ha luogo al sabato mattina di ogni settimana secondo l'orario determinato con ordinanza del Sindaco.
2. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.L.G. n.228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
3. I concessionari di posteggio devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato entro l'orario previsto per l'occupazione, come determinato dall'ordinanza suddetta.
4. Ai concessionari di posteggio non è permesso installarsi nell'area di mercato prima dell'orario stabilito e/o di sgombrare il posteggio prima dell'orario di fine mercato, se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione nel mercato, l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
5. A fine mercato deve essere ripristinato l'uso dell'intera area di svolgimento dello stesso come stabilito dall'ordinanza comunale.
6. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
7. Il mercato può essere sospeso, anche dal Consorzio di Polizia locale, con le modalità ritenute più opportune, a causa di eventi che non consentano la praticabilità dell'area di mercato in sicurezza .

Art. 4 – Richiamo della localizzazione, della configurazione, dell'articolazione del mercato e dei posteggi isolati

1. L'area di mercato è quella configurata nella planimetria, allegato A, al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:
 - a) l'ubicazione: fraz. Sarneola in Viale Po, Via Della Provvidenza e area parcheggio di Viale Po;
 - b) superficie complessiva del mercato: mq. 7.720
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 2.834
 - d) totale posteggi: n. **67**, di cui:
 - n. **9** riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il **settore alimentare**; _
 - n. **3** riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art.27 e seguenti del decreto Leg.vo 114/98 per la tipologia merceologica :**prodotti ittici** del settore alimentare
 - n. **53** riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il **settore non alimentare generico**;
 - n. **2.** riservati agli **imprenditori agricoli**, di cui al Decreto legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;
 - e) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di:
 - posteggi su area scoperta n. 67;
 - f) le caratteristiche del mercato e dei posteggi isolati sono riportate rispettivamente nella planimetrie allegato A e negli allegati B100, B101,B102-B107,B108,B103 nelle quali sono indicati:
 - l'ubicazione , la delimitazione dell'area di pertinenza , la superficie complessiva;
 - l'area destinata al settore alimentare, con l'indicazione anche della merceologia esclusiva destinata ai prodotti ittici , fiori e piante ed a quello non alimentare generico;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi destinati al commercio, nonché dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
 - la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.
2. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi.

Art. 5 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione del posteggio riservato agli imprenditori agricoli viene effettuata previa presentazione di domanda al Comune secondo quanto sarà previsto in apposito avviso pubblico approvato con deliberazione dalla Giunta C.le che preveda i requisiti e le modalità di partecipazione ai sensi di legge.
2. Per i criteri di priorità relativi alle procedure di assegnazione del posteggio si rimanda a quanto contenuto nell'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05.07.2012 e alla successiva legislazione regionale in attuazione dell'art.70 comma 5 del D.Leg.vo n.59/2010.
3. I titolari dei posteggi devono porre in vendita i prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda, secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

Art. 6 – Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:

- maggior numero di presenze maturate in quel mercato;
 - maggiore anzianità di iscrizione al REA presso il registro delle imprese come Imprenditore agricolo
2. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza della concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.
 3. i posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze nel mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ai commercianti su area pubblica.

Art. 7 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento.
2. Non è consentito l'unione di due posteggi affiancati nel caso di medesima titolarità .

Art. 8 – Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

1. E' vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato nell'orario determinato con ordinanza del Sindaco, fatti salvi i mezzi di emergenza.
E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
2. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Municipale. Qualora l'operatore abbia necessità di spostare la transenna per accedere o uscire dall'area del mercato è tenuto a collaborare ricollocando la stessa trasversalmente alla sede stradale per impedire il transito di altri veicoli.
3. Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile, gli stessi dovranno essere parcheggiati nell'area dei volta in volta individuata dal Consorzio .di Polizia Municipale.

Art. 9 – Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni

1. Presso il Settore Commercio/Attività produttive deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato, con l'indicazione dei posteggi indicati numericamente, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare, merceologia esclusiva, non alimentare e imprenditori agricoli.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, secondo le modalità indicate dalla legge vigente, il Settore Commercio/Attività produttive ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle Assegnazioni delle Concessioni.

3. Copia della planimetria e delle Assegnazioni delle concessioni sono depositate presso il Consorzio di P.M. Pd ovest per il Servizio di Vigilanza ed all'USL 16..

Art. 10 – Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

1. I competenti Uffici del Comune e/o del Consorzio di Polizia Municipale, sulla base delle presenze rilevate, provvedono a stilare annualmente due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
 - a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta “Graduatoria assegnatari”, aggiornata in base all’anzianità di presenza al mercato, compresi i subingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio;
 - b) la graduatoria degli operatori precari, detta “Graduatoria precari”, distinta tra settore alimentare, tipologia merceologica, settore non alimentare e imprenditori agricoli, formata in base alle presenze maturate, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del posteggio.
2. Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute dal Settore Commercio/Attività produttive e/o dal Consorzio di Polizia Municipale, sono aggiornate annualmente e rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

Art. 11 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari di posteggi non presenti all’ora stabilita per l’inizio delle vendite ai sensi dell’ordinanza comunale, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi all'orario di inizio delle vendite sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo ai sensi di quanto previsto al successivo punto 4) e secondo la tipologia del posteggio.
3. Gli operatori “precari” dovranno esibire all’atto della spunta l’autorizzazione di tipo a) o b), di cui all’art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l’attività.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine in “Graduatoria precari”, che viene formata dando le seguenti priorità, nell’ordine:
 - a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del Decreto legislativo 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l’operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l’attività;
 - b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A per il commercio su aree pubbliche; detta anzianità è riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell’impresa cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità della relativa autorizzazione;
5. Per conseguire una presenza l’operatore deve essersi presentato alla “spunta” nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale. Si considera comunque la presenza anche nel caso di rinuncia per riconosciuta impossibilità di occupazione del posteggio per cause dovute alla dimensione dello stesso.
6. La mancata presenza per il periodo di due anni consecutivi comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate.

Art. 12 – Richiamo delle modalità di pagamento dei tributi dovuti per l’occupazione di suolo pubblico e della tariffa asporto rifiuti .

1. Le concessioni annuali e stagionali, nonché le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tariffa asporto rifiuti nelle misure stabilite dalle vigenti norme e dai regolamenti comunali.
2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nel Regolamento c.le in materia.
Il mancato versamento del canone OSAP dovuto comporterà l'attivazione della procedura di revoca della concessione di posteggio.
Il mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i periodi di assenza giustificati previsti dalla normativa vigente, comporta l'attivazione di revoca della concessione.

Art. 13 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione di posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio è rilasciata alla Ditta richiedente in applicazione dei requisiti di cui alla LR 10/2001 che abbia ottenuto la concessione dello stesso in applicazione di quanto previsto dall'Intesa della Conferenza di Servizi Stato-Regione del 5.7.2012 ed alla successiva legislazione regionale in attuazione dell'art.70 comma 5 del D.Leg.vo n.59/2010.
2. Per i criteri di priorità relativi alle procedure di cui al precedente punto 1 si fa rinvio alla suddetta Intesa ed alla legislazione regionale.
3. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare ogni variazione (residenza, sede legale, variazioni della rappresentanza legale, variazione societaria, ect:) relativa alla ditta entro 30 giorni dal verificarsi della stessa:

Art. 14 – Migliorie nella ubicazione dei posteggi

1. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.
2. La procedura di assegnazione per miglioria prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune, con lettera raccomandata o a mano, al protocollo dell'Ente che rilascerà ricevuta o con modalità funzionalmente analoghe, a partire dal 15° giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che conseguentemente si rendessero liberi.
3. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
4. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatta richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in miglioria che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici.
5. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:
 - a) maggiore anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari";
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche; detta anzianità è riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità dell'attività;
6. Il Comune, prima di comunicare alla Regione gli identificativi dei posti resisi liberi, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà eventualmente procedere

alla soppressione del/i posto/i per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità...) come consentito al punto 2 parte III del D.G.R. 20 luglio 2001 n.1902.

Art. 15 – Variazioni dei posteggi del mercato e dei posteggi isolati

1. Eventuali modifiche dei posteggi nell'ambito del mercato e/o dei posteggi isolati, opportunamente motivate, supportate da pareri tecnici, possono essere attuate previa valutazione della Giunta Comunale .
2. Dette modifiche devono essere rappresentate in planimetria e comunicate alla Regione Veneto per il riconoscimento previsto dalla legge.

Art. 16 – Definizione di corrette modalità di vendita

Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato

1. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
2. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m. 1.00 dalla verticale del limite di allineamento frontale del posteggio.
3. I pali di sostegno della tenda non dovranno essere collocati oltre il limite dello spazio assegnato. Le merci in vendita non possono essere appese alle tende oltre la verticale del fronte di allineamento del banco di vendita.
4. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri.
5. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.
6. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, cd e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
7. E' vietato l'utilizzo di fiamme libere e la cottura degli alimenti nell'area di posteggio, all'esterno degli autobanchi; quest'ultima deve avvenire esclusivamente con l'utilizzo di attrezzature appositamente installate negli autobanchi.

Art. 17 – Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche contingenti, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quanto stabilito dall'ordinanza c.le vigente.
3. I concessionari non possono occupare superficie, anche aerea, maggiore e diversa da quella assegnata.

4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.
5. La Giunta comunale con proprio provvedimento può prevedere il prolungamento del mercato anche in occasione di particolari festività, definendo contestualmente le modalità di svolgimento.
6. Nel caso di prolungamento del mercato, la permanenza è obbligatoria per tutta la durata solo per gli operatori che aderiscono all'iniziativa, mentre per gli operatori che anticipatamente comunicano motivi ostativi alla permanenza oltre l'orario ordinario non vige l'obbligo di permanenza, fatta salva la successiva diversa volontà, da comunicare al settore commercio anche attraverso gli agenti di polizia locale presenti al mercato.
7. I posti lasciati liberi dagli operatori che non aderiscono al prolungamento non sono oggetto di assegnazione tramite precariato.
8. Nel caso di prolungamento gli agenti di polizia locale presenti al mercato possono consentire spostamenti nei posti lasciati liberi oltre l'orario ordinario, anche per conseguire una migliore razionalità del mercato e agevolare l'utenza.

Art. 18 – Richiamo delle modalità di subingresso

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 6 aprile 2001, n. 10.

Art. 19 – Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte non espressamente indicata, dal T.U. leggi sanitarie e regolamenti comunali vigenti, nonché dalla Legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 382/1980, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.

Art. 20 – Spostamento del/i posteggio/i per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune, nel rispetto delle norme vigenti, per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, nuove esigenze di viabilità o di sicurezza o altro, può spostare la collocazione di operatori previa consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello

revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

3. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.
4. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.
5. Il Dirigente comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art. 10, formulata sulla base ai seguenti criteri di priorità:
 - a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza, compresi i subingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio in quel mercato;
 - b) l'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche; detta anzianità è riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.
7. Le variazioni attuate devono essere comunicate e rappresentate graficamente alla Regione Veneto per il previsto riconoscimento previsto dalla legge.

Art. 21 – Svolgimento del mercato e delle altre forme di vendita in giorno festivo

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Art. 22 – Mercati straordinari

1. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella "Graduatoria precari".
2. L'effettuazione di un mercato settimanale in giorni diversi da quelli previsti in calendario nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, può essere disposta, dalla Giunta comunale, su proposta presentata per iscritto da almeno una categoria dei soggetti seguenti:
 - a) da almeno il 50% degli operatori del mercato;
 - b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
 - c) dalle Associazioni dei consumatori di cui all'art.5 della legge 281/1998.
3. La proposta deve pervenire al Comune almeno 90 giorni prima della data prevista per l'effettuazione.

4. Il soggetto incaricato della vigilanza del mercato procede, su richiesta dell'ufficio competente, preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo.
5. E' possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
6. Gli operatori titolari di posteggio in una zona soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.
7. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell'ambito del mercato ridotto.

Art. 23 – Posteggi isolati

1. I posteggi isolati previsti e rappresentati nell'allegato C e singolarmente negli allegati B, sono assegnati e regolamentati secondo le norme e con le stesse modalità previste per il mercato e di cui al presente regolamento.
2. L'eventuale assegnazione giornaliera ai precari deve essere effettuata secondo distinte graduatorie.
3. I posteggi isolati previsti osservano l'orario determinato con apposito atto.

Art. 24 - Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di feste, sagre, mostre, manifestazioni o altre riunioni straordinarie di persone, possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee di commercio su aree pubbliche su posteggi che vengono individuati di volta in volta con provvedimento della Giunta Comunale.
2. Il Comune, in relazione al precedente punto 1, può rilasciare autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a imprese in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso comune .
3. Vengono prese in considerazione solamente le domande pervenute entro 30 giorni precedenti l'inizio dell'evento. Le domande pervenute successivamente saranno prese in esame compatibilmente con la disponibilità dei posteggi disponibili.
4. I posteggi vengono assegnati secondo i criteri seguenti; nell'ordine:
 - a) maggiore anzianità di presenza nelle eventuali precedenti edizioni della medesima iniziativa;
 - b) maggiore anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche; detta anzianità è riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Non è consentito il rilascio di più autorizzazioni temporanee per lo stesso periodo allo stesso richiedente.

Art. 25 – Durata, revoca, decadenza o sospensione, scadenza e rinuncia dell'atto di concessione

1. La concessione di posteggio ha la durata prevista dalla normativa vigente (art.70 c.5 del D.Leg.vo 59/2010, Intesa approvata dalla Conferenza Unificata del 5.7.2012 e Presa Atto e

approvazione Criteri con DGR 986 DEL 18.06.2013), sia per i commercianti sia per gli imprenditori agricoli. .

2. Il Dirigente competente, con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dall'art. 5 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine per le controdeduzioni.
3. Per il mercato annuale e per i posteggi isolati il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è determinato dal comma 1 lettera b) dell'art.5 della L.R. 10
4. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione da parte dell'operatore titolare della concessione va inviata al Comune, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione della stessa al Comune.

CAPITOLO II – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 26 – Zone vietate

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito su tutto il territorio c.le, nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolo II.
2. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento del mercato settimanale, nelle aree adiacenti al mercato, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 1000 , misurata dal posteggio più vicino. Lo stesso divieto si applica anche alle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali vengono rilasciate delle autorizzazioni temporanee .
3. Il divieto di vendita in forma itinerante di cui al precedente punto 2 è applicabile anche in concomitanza con altri mercati riservati a particolari categorie merceologiche (mercato dei produttori agricoli, mercatino dell'antiquariato, ecc.) eventualmente istituiti .

Art. 27 – Svolgimento del commercio itinerante

1. Lo svolgimento del commercio itinerante dovrà comunque essere effettuato compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
3. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.

4. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.
5. Il presente articolo si applica anche agli imprenditori agricoli che svolgono l'attività di vendita in forma itinerante

CAPITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 28 – Sanzioni

1. Il personale del Consorzio di Polizia Locale e gli altri organi di cui all'art.13 della legge 24.11.1981 n.689 sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e all'accertamento delle violazioni applicando la sanzione pecuniaria con le modalità previste nella citata legge 689/81.
2. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 29 del Decreto Leg.vo 31.03.1998 nr. 114, per le altre violazioni alle norme previste dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.
3. In applicazione dell'art. 29, comma 3, del D. Lgs. 114/1998, in caso di prima recidiva è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo fino ad un massimo di dieci giorni ed in caso di successive recidive la sospensione è aumentata fino ad un massimo di venti giorni. I giorni di sospensione corrispondono ai giorni di esercizio dell'attività. La prima recidiva si verifica quando sia accertata la stessa violazione per due volte in un anno e le successive recidive si verificano ad ogni successivo accertamento della stessa violazione nel corso del medesimo anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 29 – Confisca delle attrezzature e della merce

1. In caso di applicazione della sanzione accessoria della confisca delle attrezzature e della merce ad operatori commerciali su aree pubbliche del valore stimato inferiore ad euro 1.000,00 (mille), il cui provvedimento sia divenuto inoppugnabile, si procederà alla distruzione o devoluzione della stessa a fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguano tali fini.
2. Se il valore della merce o delle attrezzature confiscate supera l'importo di cui al precedente comma, si procederà all'alienazione in base a quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 30 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.


Art. 31 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti in materia presso l'Ente e con lo stesso in contrasto.

**REVISIONE MERCATO
SETTIMANALE
DI SARMEOLA**

Legenda

- Alimentare
- Non alimentare
- Prod.Agric.Alim.
- Perimetro Sup. tot. mq 7.720




Prog.	N Post	DIM	MQ POST	SETTORE	MERCEOLOGI
1	1	8X4	32	Non alimentare	
2	2	8X4	32	Non alimentare	
3	3	7x4	28	Non alimentare	
4	4	7x4	28	Non alimentare	
5	5	8x4	32	Non alimentare	
6	6	9x5	45	Non alimentare	
7	7	8x5	40	Non alimentare	
8	8	8X5	40	Non alimentare	
9	9	5x10	50	Non alimentare	
10	10	8x5	40	Non alimentare	
11	11	8x5	40	Non alimentare	
12	12	5,5x5	27,5	Non alimentare	
13	13	7,5x5	37,5	Non alimentare	
14	14	8x5	40	Non alimentare	
15	15	5x5	25	Non alimentare	
16	16	9x5	45	Non alimentare	
17	17	9x5	45	Non alimentare	
18	18	5x5	25	Non alimentare	
19	19	6x5	30	Non alimentare	
20	20	6x5	30	Non alimentare	
21	21	6x5	30	Alimentare	
22	22	7x5	35	Alimentare	
23	23	8x5	40	Alimentare	
24	24	9x5	45	Alimentare	
25	25	10x12	120	Non alimentare	
26	26	10X12	120	Non alimentare	
27	27	10x12	120	Non alimentare	
28	28	15x9	135	Non alimentare	
29	29	8x7	56	Non alimentare	
30	30	10,5x5	52,5	Non alimentare	
31	31	7x5	35	Non alimentare	
32	32	7x5	35	Non alimentare	
33	33	7x5	35	Non alimentare	
34	34	7x5	35	Non alimentare	
35	35	7x5	35	Non alimentare	
36	36	7x5	35	Non alimentare	
37	37	7x5	35	Alimentare	
38	38	7x5	35	Alimentare	
39	39	9x5	45	Alimentare	
40	40	8x5	40	Alimentare	
41	41	7x5	35	Non alimentare	
42	42	6x5	30	Non alimentare	
43	43	7x5	35	Non alimentare	
44	44	8x5	40	Non alimentare	
45	45	7x5	35	Non alimentare	
46	46	10x5	50	Non alimentare	
47	47	7x5	35	Non alimentare	
48	48	9x4	36	Non alimentare	
49	49	9x4	36	Non alimentare	
50	50	8X4	32	Non alimentare	
51	51	8x4	32	Non alimentare	
52	52	7,5x4	30	Non alimentare	
53	53	10x5	50	Non alimentare	
54	54	7x4	28	Prod.Agric.Alim.	
55	55	10x5	50	Alimentare	
56	56	8x4	32	Alimentare	Spec. prodotti Itti
57	57	8x4	32	Alimentare	Spec. prodotti Itti
58	67	10x5	50	Alimentare	Spec. prodotti Itti
59	68	8 x 5	40	Non alimentare	
60	69	8 x 5	40	Non alimentare	
61	70	8 x 5	40	Non alimentare	
62	71	7 x 5	35	Non alimentare	
63	72	8 x 5	40	Non alimentare	
64	73	10 x 5	50	Non alimentare	
65	74	9 x 5	45	Non alimentare	
66	75	9 x 5	45	Non alimentare	
67	76	8 x 5	40	Prod.Agric.Alim.	

Direzione Servizi Tecnici
Servizio Commercio
Direigente: Ing. Marco Frau
Capo Settore: arch. Vanessa Zavatta
Funzionario: Bruna Franceschi


Scala 1:1.100

POSTEGGI ISOLATI



LOCALIZZAZ	INDIRIZZO	Scheda
A	Via A. Rossi parcheggio strada scorrimento davanti condominio Euganeo	B100
B	Via della Provvidenza angolo V.le Po	B101
C	Via Boschetta vicino monumento caduti	B102
D	Via A. Rossi/ via della Provvidenza. Parch. davanti cimitero Rubano/ Sameola	B103
C	Via Boschetta vicino monumento caduti	B107
E	Via Cavallotto Parcheggio fronte civico 9/ B	B108

ALLEGATO " B 100"
AL REGOLAMENTO



POSTEGGI ISOLATI/STAGIONALI

Legenda


-  Commercio
-  Imprenditore Agricolo

Scala 1:1.000

N_Post	100
INDIRIZZO	Via A. Rossi parcheggio strada scorrimento davanti condominio Euganeo
Categoria	Commercio
SETTORE_1	Alimentare
MERCEOLOGI	Spec. prod. ittici
GIORNI	Mercoledì - Venerdì
Durata	Mercoledì Pm - Venerdì Matt e Pm
DIM	10 x 5
MQ_POST	50
Scheda	B100

Direzione Servizi Tecnici
Servizio Commercio
Dirigente: Ing. Marco Frau
Capo Settore: arch. Vanessa Zavatta
Funzionario: Bruna Franceschi

ALLEGATO " B 101"
AL REGOLAMENTO



POSTEGGI ISOLATI/STAGIONALI

Legenda

-  Commercio
-  Imprenditore Agricolo

Scala 1:1.000


N_Post	101
INDIRIZZO	Via della Provvidenza angolo V.le Po
Categoria	Commercio
SETTORE_1	Alimentare
MERCEOLOGI	Spec. prod. ittici
GIORNI	Mercoledì - Venerdì
Durata	Mercoledì Matt e Pm - Venerdì Matt e Pm
DIM	10 x 5
MQ_POST	50
Scheda	B101

Direzione Servizi Tecnici
Servizio Commercio
Dirigente: Ing. Marco Frau
Capo Settore: arch. Vanessa Zavatta
Funzionario: Bruna Franceschi

ALLEGATO " B 102"
" B 107"
AL REGOLAMENTO



POSTEGGI ISOLATI/STAGIONALI



Legenda


- Commercio
- Imprenditore Agricolo

Scala 1:1.000

N_Post	102
INDIRIZZO	Via Boschetta vicino monumento caduti
Categoria	Imprenditore Agricolo
SETTORE_1	Alimentare
MERCEOLOGI	
GIORNI	Lunedì - Venerdì
Durata	Lunedì Pm - Venerdì Matt
DIM	5 x 4
MQ_POST	20
Scheda	B102
<hr/>	
N_Post	107
INDIRIZZO	Via Boschetta vicino monumento caduti
Categoria	Commercio
SETTORE_1	Alimentare
MERCEOLOGI	
GIORNI	Lunedì - Venerdì
Durata	Lunedì Pm - Venerdì Matt
DIM	5 x 4
MQ_POST	20
Scheda	B107

Direzione Servizi Tecnici
Servizio Commercio
Dirigente: Ing. Marco Frau
Capo Settore: arch. Vanessa Zavatta
Funzionario: Bruna Franceschi

ALLEGATO " B 103"
AL REGOLAMENTO



POSTEGGI ISOLATI/STAGIONALI

Legenda


-  Commercio
-  Imprenditore Agricolo

Scala 1:1.000

N_Post	103
INDIRIZZO	Via A. Rossi/via della Provvidenza. Parch. davanti cimitero Rubano/Sarmeola
Categoria	Commercio
SETTORE_1	Non alimentare
MERCEOLOGI	Spec.fiori e piante
GIORNI	Sabato - Domenica
Durata	Sabato Matt e Pm - Domenica Matt
DIM	10x3
MQ_POST	30
Scheda	B103

Direzione Servizi Tecnici
Servizio Commercio
Dirigente: Ing. Marco Frau
Capo Settore: arch. Vanessa Zavatta
Funzionario: Bruna Franceschi

ALLEGATO " B 108"
AL REGOLAMENTO



POSTEGGI ISOLATI/STAGIONALI

Legenda

-  Commercio
-  Imprenditore Agricolo

Scala 1:1.000

N_Post	108
INDIRIZZO	Via Cavallotto Parcheggio fronte civico 9/B
Categoria	Commercio
SETTORE_1	Alimentare
MERCEOLOGI	Prodotti Ittici
GIORNI	Giovedì
Durata	Matt e Pomeriggio
DIM	6 x 5
MQ_POST	30

Direzione Servizi Tecnici
Servizio Commercio
Dirigente: Ing. Marco Frau
Capo Settore: arch. Vanessa Zavatta
Funzionario: Bruna Franceschi